

**Allegato A - Disposizioni operative per l'attuazione dell'articolo 31 della l.r. 44/2021, concernente contributi agli enti locali per il recupero e la ristrutturazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.**

**§1 Oggetto**

1.1 Il presente allegato detta le disposizioni operative per l'attuazione dell'articolo 31 della l.r. 44/2021.

**§2 Presentazione della manifestazione di interesse**

2.1 Possono presentare la manifestazione di interesse a conseguire il contributo regionale di cui all'articolo 31 della l.r. 44/2021 gli enti locali cui sono stati trasferiti beni immobili confiscati ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

2.2 Il contributo è finalizzato al recupero e alla ristrutturazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata da utilizzare per finalità istituzionali o sociali, a norma dell'articolo 48, comma 3, lettera c), del medesimo d.lgs. 159/2011. Tra le finalità sociali rientrano anche le azioni di promozione della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica dei cittadini, nonché di promozione della cultura della legalità, della giustizia e della solidarietà sociale.

2.3 Entro il 31 gennaio di ogni anno gli enti locali destinatari dei beni immobili di cui al punto 2.1 presentano al Settore Affari istituzionali e delle autonomie locale e cultura della legalità della Giunta regionale di seguito "struttura regionale competente", dichiarazione di interesse al conseguimento del contributo, sottoscritta dal Sindaco del comune, dal Sindaco metropolitano, dal Presidente della provincia, e a tal fine sono indicati:

- a) l'identificazione catastale del bene se censito;
- b) gli estremi del provvedimento con il quale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità (ANBSC) ha disposto il trasferimento del bene immobile all'ente locale;
- c) la somma richiesta a titolo di contributo regionale;
- d) lo stato di avanzamento del progetto di intervento e i tempi di realizzazione; in particolare:
  - d1) in presenza del progetto esecutivo:
    - d.1.1. una sintesi della relazione tecnica descrittiva del progetto;
    - d.1.2. il valore del quadro economico di spesa;
    - d.1.3. il cronoprogramma dei lavori e dei pagamenti.
  - d2) in assenza del progetto esecutivo:
    - d.2.1. una descrizione sintetica dell'intervento;
    - d.2.2. il calcolo sommario della spesa suddiviso su annualità se ricorre il caso;
    - d.2.3. il cronoprogramma di massima per la realizzazione dell'intervento;
- e) dichiarazione che l'intervento rientra tra gli investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2004").
- f) l'elenco delle autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, intese, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, che risultano necessari alla realizzazione dell'intervento;
- g) l'eventuale compartecipazione dell'ente locale alla spesa e la misura di detta compartecipazione;

- h) le somme eventualmente percepite, o che si prevede che saranno attribuite a seguito di altri finanziamenti pubblici e privati, compresi i finanziamenti statali di cui all'articolo 48, comma 10 bis, del d.lgs. 159/2011;
- i) l'utilizzazione a cui il bene è destinato, con indicazione della specifica finalità istituzionale e/o sociale;
- j) l'accettazione da parte dell'ente locale della gestione di tutte le procedure amministrative relative al bene trasferito e dell'assunzione delle eventuali spese di restituzione per equivalente di cui all'articolo 46 del d.lgs. 159/2011;
- k) l'eventuale svolgimento di processi partecipativi o di attività di co-programmazione o co-progettazione sugli interventi previsti o sull'utilizzazione dei beni;
- l) il referente tecnico individuato dall'ente locale e i suoi contatti (telefono, e-mail).

2.4 L'ente locale può presentare la dichiarazione su più interventi, disponendoli in ordine di priorità. Per ciascun intervento sono indicati gli elementi di cui al punto 2.3.

### **§3. Inammissibilità**

3.1 La manifestazione di interesse non può essere considerata se:

- a) è stata trasmessa oltre il termine del 31 gennaio;
- b) è priva di uno degli elementi di cui al punto 2.3;
- c) la richiesta di contributo è superiore a euro 500.000,00 per singolo intervento e per singola annualità.

3.2 Le manifestazioni di interesse pervenute dopo il 31 gennaio possono formare oggetto di accordi, anche preliminari o parziali, finalizzati a consentire la realizzazione dell'intervento nell'anno immediatamente successivo, nei limiti degli stanziamenti di bilancio. L'inammissibilità per mancanza di elementi può essere superata ai sensi del paragrafo 4.

### **§4. Interventi prioritari, non prioritari, non ammissibili**

4.1 Scaduto il termine di cui al punto 2.3, la struttura regionale competente può richiedere integrazioni o chiarimenti sugli elementi di cui al medesimo punto 2.3, che devono essere resi nel termine stabilito dalla richiesta.

4.2 La struttura regionale competente trasmette la documentazione dell'ente locale alla Direzione Opere pubbliche della Giunta Regionale, che svolge l'istruttoria tecnica sugli elementi di cui al punto 2.3 e si esprime sulla fattibilità dell'intervento; in assenza del progetto esecutivo, la Direzione Opere pubbliche verifica, anche mediante sopralluoghi congiunti con l'ente locale, la congruità della stima della spesa prevista e dei tempi di realizzazione.

4.3 La struttura regionale competente provvede a sottoporre alla Giunta regionale la deliberazione con l'indicazione, in coerenza con il parere di fattibilità:

- a) degli interventi ammissibili a contributo, da considerare prioritari in quanto sussiste, oltre al parere favorevole sulla fattibilità, anche lo stanziamento di bilancio regionale per la realizzazione;
- b) degli interventi ammissibili a contributo, da considerare non prioritari in quanto sussiste il parere favorevole sulla fattibilità ma non sussistono risorse sufficienti sul bilancio regionale per la realizzazione;
- c) degli interventi non ammissibili.

4.4 In carenza di risorse rispetto alle richieste di contributo la struttura regionale competente, per le indicazioni di priorità, si attiene ai seguenti criteri:

- a) si pongono i comuni richiedenti in una graduatoria decrescente in relazione al valore dell'indicatore unitario del disagio, come risultante dall'elenco dell'articolo 80, comma 3, della legge regionale n. 68/2011 e sono anzitutto considerate le richieste relative a interventi con progetto esecutivo; se l'ente locale ha presentato più interventi con progetto esecutivo, si prende in considerazione il primo progetto considerato prioritario dall'ente locale;
- b) se, dopo aver considerato per ogni comune un solo progetto esecutivo, residuano ulteriori risorse, si ripercorre nuovamente la graduatoria del disagio considerando anche i secondi interventi con progetto esecutivo; si continua allo stesso modo fino all'esaurimento dei progetti esecutivi o delle risorse disponibili;
- c) se dopo le operazioni di cui alla lettera b) residuano ulteriori risorse, sono presi in considerazione anche gli interventi privi di progetto esecutivo, applicando gli stessi criteri di cui alle lettere a) e b);
- d) gli interventi ammissibili ma non prioritari per carenza di risorse, possono essere considerati ai fini del finanziamento in presenza di incremento dello stanziamento di bilancio regionale nell'anno 2022 o in presenza di accettazione da parte dell'ente locale di finanziamento regionale nell'anno 2023.

4.5 Se la manifestazione di interesse è presentata dalla Città metropolitana o dalla Provincia, per beni ad esse trasferite, i criteri di priorità del presente paragrafo si applicano avuto riguardo alla graduatoria del disagio del comune sul quale il bene è ubicato.

4.6 La Giunta regionale definisce con deliberazione, ai fini della stipula degli accordi con gli enti locali, gli interventi ammissibili e prioritari, ammissibili e non prioritari e non ammissibili.

## **§5. Accordi Regione – enti locali**

5.1 Dopo la deliberazione della Giunta regionale, con la quale sono stati individuati gli interventi prioritari, l'Assessore regionale competente, previo parere del CD, trasmette la bozza dell'accordo al Sindaco o al Presidente della provincia per l'approvazione. La Giunta regionale approva l'accordo, previa acquisizione dell'avvenuta approvazione dell'ente locale. La deliberazione della Giunta regionale stabilisce le modalità per la sottoscrizione.

5.2 L'accordo deve contenere il Codice unico di progetto (CUP) dell'intervento.

5.3 A seguito della stipula dell'accordo, la struttura regionale competente provvede all'adozione degli atti di impegno. La liquidazione avviene secondo le modalità previste nell'accordo.

## **§6. Revoca dei contributi concessi**

6.1 La struttura regionale competente avvia il procedimento di revoca del contributo, sussistendo uno dei casi previsti dal comma 11 dell'articolo 31 della l.r. 44/2021:

- a) non sono iniziati i lavori di recupero e ristrutturazione del bene nei termini stabiliti dall'accordo;
- b) dalla rendicontazione non risulta pagata la somma già concessa o già liquidata.

6.2 A norma dell'articolo 98, comma 3, della l.r. 68/2011, la struttura regionale competente, prima di adottare il decreto di revoca dei contributi, assegna all'ente locale un termine, non inferiore a quindici giorni, per l'invio della documentazione o degli elementi necessari a evitare la revoca.

6.3 Se la documentazione o gli elementi necessari sono trasmessi oltre il termine assegnato o non sono sufficienti a dimostrare l'insussistenza dei presupposti previsti dal comma 11 dell'articolo 31

della l.r. 44/20210, la struttura regionale competente provvede, entro i sessanta giorni successivi, ad adottare il provvedimento di revoca dei contributi.

#### **§7. Disposizioni finali**

7.1 La Direzione Opere pubbliche della Giunta Regionale effettua i controlli sugli interventi oggetto degli accordi secondo le modalità previste dalla DGR 289/2020.

7.2 Per quanto non previsto dal presente allegato, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 31 della l.r. 44/2021.